

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

88.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
MICHELI PIETRO: Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale (<i>Modificata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3306-B)	1127
PRESIDENTE	1127, 1128
ACCREMAN	1128
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1128
MICHELI PIETRO, <i>Relatore</i>	1127, 1128
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1131

La seduta comincia alle 17,50.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Micheli Pietro: Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (3306-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca a discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Micheli Pietro: « Usucapione speciale per la piccola pro-

prietà rurale », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 13 marzo 1975 e modificata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 aprile 1976.

L'onorevole Pietro Micheli ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. La proposta di legge che la nostra Commissione ha discusso nelle sedute del 12 e del 13 marzo 1975 è stata modificata dal Senato con intento — direi — perfezionistico e comunque non toccando la sostanza del provvedimento. Nell'impossibilità di prorogare la « legge Lucifredi », si è dovuta operare una ristrutturazione dell'istituto, dandogli un carattere permanente attraverso il suo inserimento nel codice civile. In relazione a questa esigenza, si è dovuta trovare una forma di usucapione abbreviata ed infatti la si è portata da venti a quindici anni; anche la forma di usucapione decennale è stata ridotta a quinquennale.

All'articolo 2 è stata introdotta una modifica puramente formale.

L'unica vera novità è stata introdotta all'articolo 3. La nostra Commissione aveva previsto un procedimento di pubblicazione per manifesti, attraverso l'affissione dell'istanza all'albo del comune. Al Senato ci si è preoccupati del fatto che qualcuno degli interessati potesse non venire a conoscenza della richiesta e perciò si è introdotta la norma secondo la quale l'istanza

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1976

deve essere inoltre notificata a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile.

Per questi motivi invito la Commissione ad approvare la proposta di legge nel testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ACCREMAN. Nell'annunciare il mio voto favorevole a questa proposta di legge, vorrei solo rilevare come il Senato adotti tutte le modificazioni, grandi e piccole, che vuole, su ogni tipo di progetto di legge. Per delle modifiche minuscole che il Senato ha apportato ad una proposta di legge avente ad oggetto il diritto privato, come questa oggi in discussione, noi riusciamo a tenere seduta anche in un momento delicato come questo; per progetti di legge concernenti il diritto penale o comunque il diritto pubblico, invece, viene sempre tirato in ballo, da noi, il fatto che non si possono apportare modifiche altrimenti sarebbe necessario un nuovo voto del Senato. Vorrei capire qual è la logica di questo modo di procedere, in base al quale, per un provvedimento minuscolo come questo si fa avanti e indietro più volte fra i due rami del Parlamento, mentre per delle leggi di diritto pubblico (l'ultima è stata quella sulla pirateria aerea) non si è potuto modificare niente, altrimenti — ci è stato detto — il Senato non avrebbe fatto in tempo ad approvarla.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole al provvedimento in discussione, come del resto ha dichiarato anche al Senato.

Vorrei solo rilevare un errore che mi pare compaia al terzo alinea dell'articolo 1. A mio avviso, l'aggettivo « situati », essendo riferito alle parole « fondo rustico », dovrebbe essere al singolare e non al plurale.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. È vero. Però il plurale può giustificarsi per assonanza, dato che dopo le parole « fondo rustico » figurano le seguenti: « con annessi fabbricati ». Ad ogni modo, è chiaro che

« situati » si riferisce in primo luogo al « fondo rustico ».

ACCREMAN. Sono d'accordo. L'aggettivo in questione si intende senz'altro riferito al fondo rustico.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato il primo articolo nel seguente testo:

ART. 1.

Dopo l'articolo 1159 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è aggiunto l'articolo seguente:

« ART. 1159-bis. — *Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale*. — La proprietà dei fondi rustici ed annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista da chi possiede pacificamente ed ininterrottamente da oltre quindici anni oppure da chi possiede in buona fede, in forza di un titolo idoneo debitamente trascritto, da almeno cinque anni.

La legge speciale stabilisce la procedura, le semplificazioni e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici ed annessi fabbricati, situati in altri comuni, con un reddito di modesta entità, nei limiti fissati dalla legge speciale ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Dopo l'articolo 1159 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è aggiunto l'articolo seguente:

« ART. 1159-bis. — *Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale*. — La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.

Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col de-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1976

corso di cinque anni dalla data di trascrizione.

La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati situati in terreni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualunque sia la loro estensione ed il reddito delle particelle fondiarie, nonché ai trasferimenti dei fondi rustici e annessi fabbricati situati in altri comuni quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente le lire cinquemila.

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonché ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente le lire cinquemila.

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, pon-

go in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Il riconoscimento della proprietà, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo precedente, può essere richiesto con ricorso al pretore del luogo in cui è situato il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.

La richiesta è resa nota mediante affissione dell'istanza, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel Foglio degli annunci legali della provincia. Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui al terzo comma del presente articolo. La pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della provincia deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi. L'istanza deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

Contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.

Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore. Tuttavia, quando il valore dei fondi cui l'opposizione si riferisce eccede tali limiti, il pretore rimette gli atti al tribunale competente.

Quando non è fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove, indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osservano le forme di pubblicità previste dal secondo comma. Contro tale decreto può essere proposta opposizione entro sessanta

giorni dalla scadenza del termine di affissione. Il pretore provvede ai sensi del comma precedente.

Contro il decreto di rigetto il ricorrente può proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio.

Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del codice civile.

Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purché l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di proprietà od altro diritto reale.

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Il riconoscimento della proprietà, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo precedente, può essere richiesto con ricorso al pretore del luogo in cui è situato il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.

La richiesta è resa nota mediante affissione dell'istanza, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel Foglio degli annunci legali della provincia. Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui al terzo comma del presente articolo. La pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della provincia deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi. L'istanza deve essere notificata a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o

i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

Contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione oppure dalla data di notifica di cui al comma precedente.

Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore. Tuttavia, quando il valore dei fondi cui l'opposizione si riferisce eccede tali limiti, il pretore rimette gli atti al tribunale competente.

Quando non è fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osservano le forme di pubblicità previste dal secondo comma. Contro tale decreto può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. Il pretore provvede ai sensi del comma precedente.

Contro il decreto di rigetto il ricorrente può proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio.

Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del codice civile.

Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purché l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di proprietà od altro diritto reale.

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 4, 5 e 6 non sono stati modificati.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1976

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge: MICHELI PIETRO: « Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale » (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (3306-B):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Cittadini, Coccia, di Nardo, Fabbri Seroni Adriana, Gargani, Iospinoso Severini, Manco, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Misasi, Musotto, Papa, Patriarca, Perantuono, Reale Oronzo, Revelli, Speranza, Stefanelli.

La seduta termina alle 18,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO